Riduzione graduale dell'aliquota minima di conversione

	Messaggio		Diritto vigente (1a revisione LPP)	
	Uomini	**Donne**	**Uomini**	**Donne**
2006	7,10 %	7,20 %	7,10 %	7,20 %
2007	7,10 %	7,15 %	7,10 %	7,15 %
2008*	6,90 %	6,90 %	7,05 %	7,10 %
2009	6,75 %	**	7,05 %	7,00 %
2010	6,55 %	6,65 %	7,00 %	6,95 %
2011***	6,40 %	6,40 %	6,95 %	6,90 %
2012	**	**	6,90 %	6,85 %
2013	**	**	6,85 %	6,80 %
2014	**	**	6,80 %	6,80 %

***** Entrata in vigore prevista della nuova legislazione.

** Ipotesi: innalzamento a 65 anni dell'età ordinaria di pensionamento delle donne a partire dal 2009. Per quell'anno non è previsto quindi alcun adeguamento.

*** Conclusione della progressiva riduzione dell’aliquota minima di conversione.

Definizioni

Obiettivo del primo e secondo pilastro
Secondo la Costituzione, lo scopo dei primi due pilastri, sommati, è l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale. Per i redditi medi lo scopo è considerato raggiunto con una rendita annuale complessiva pari a circa il 60 % dell'ultimo reddito lordo. Con la riduzione dell'aliquota di conversione al 6,4 % ad un reddito di 55'000 franchi corrisponderebbe una rendita del 60-63 %. L'attuale salario massimo assicurato LPP, pari a 77'400 franchi, consentirebbe pur sempre di percepire una rendita del 57-60 %.

Aliquota minima di conversione
La rendita di vecchiaia del secondo pilastro (LPP obbligatoria) è calcolata in percentuale dell'avere di vecchiaia accumulato dai singoli assicurati al raggiungimento dell'età pensionabile. Questo tasso percentuale, chiamato aliquota di conversione, è stabilito come norma minima nella Legge sulla previdenza professionale (art. 14 cpv 2LPP). Applicando, p. es., un'aliquota di conversione del 6,4 %, ad un avere di vecchiaia di 100 000 franchi corrisponde una rendita annuale di 6 400 franchi.
Il diritto vigente (1a revisione LPP) prevede entro il 2014 la riduzione graduale dell'aliquota di conversione dagli attuali 7,1 (uomini) rispettivamente 7,2 % (donne) al 6,8 % per ambo i sessi. Si tiene così conto dell'aumento della **speranza di vita** registrato dall'introduzione della LPP fino ad oggi. Nel 1980 si calcolava che un sessantacinquenne avesse una speranza di vita di 15,3 anni. Nel 2005 questa è salita a 18,2 anni, il che vuol dire che l’avere di vecchiaia accumulato deve bastare per quasi tre anni in più rispetto ad allora.

Tuttavia, la presumibile durata del versamento della rendita (che dipende dalla speranza di vita) non è l'unico parametro determinante per la fissazione dell'aliquota di conversione. L'altro fattore determinante è il **tasso d'interesse tecnico**.

Tasso d'interesse tecnico
Il tasso d'interesse tecnico serve per un calcolo ipotetico: quale potrà essere il tasso d'interesse applicabile al capitale di vecchiaia dopo il pensionamento (cioè una volta iniziata l'erogazione delle rendite). Questa ipotesi dipende strettamente dalla **presumibile evoluzione dei mercati finanziari**. Una migliore/peggiore prospettiva di rendimento, che determina un tasso d'interesse tecnico superiore/inferiore, consente una rendita superiore/inferiore per lo stesso capitale.
La riduzione dell'aliquota di conversione prevista nella 1a revisione della LPP si fonda su una prospettiva di rendimento del 4,5 % e su un tasso d'interesse tecnico del 4 %. La nuova aliquota di conversione proposta, pari al 6,4 % a partire dal 2011, è calcolata sulla base di una prospettiva di rendimento del 3,85 % e di un tasso d'interesse tecnico del 3,35 %.

➔ **Più la speranza di vita è elevata e il tasso d'interesse tecnico basso, più sono basse l'aliquota di conversione e la rendita.**
La speranza di vita e la prospettiva di rendimento sono dunque determinanti per l'importo della rendita di vecchiaia (cui l'assicurato ha diritto finché è in vita). Il capitale di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento deve quindi essere tale da garantire la rendita tenendo conto di questi due fattori.